

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall’Avv. Valentino Fedeli **Presidente f.f.**; dall’Avv. Paolo Clarizia, dall’Avv. Fabio Micali **Componenti**; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra si è riunito il 7 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(286) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE TRUNFIO (soggetto che ha svolto attività rilevante per l’Ordinamento Federale - (nota n. 15502/329pf15-16 PM/blp del 24.6.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 24 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare il Signor Salvatore Trunfio - nella sua qualità di soggetto che svolgeva attività rilevante per l’Ordinamento Federale ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del CGS - per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall’1/4/2015, per avere egli acquisito con scrittura del 20/7/2015 mandato di rappresentanza dal calciatore Sig. Carmine De Sena pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C..

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava memorie difensive.

Il dibattimento

All’odierna riunione è comparso, il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni nei confronti del Signor Salvatore Trunfio di mesi 3 (tre) di inibizione. É altresì comparso personalmente il deferito, il quale nel riportarsi alla propria memoria difensiva, insisteva nella richiesta di suo proscioglimento da ogni addebito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: dagli atti del procedimento disciplinare in questione e dalle prove prodotte dalla Procura Federale, avente ad oggetto “*Accertamento della regolarità del mandato conferito dal calciatore Carmine De Sena al Sig. Salvatore Trunfio ex agente di calciatori*” si evince

l'irregolarità del mandato conferito al Signor Salvatore Trunfio, dal calciatore Carmine De Sena che ha già definito la propria posizione ex art. 32 sexies del CGS.

In particolare, dagli atti, risulta documentalmente comprovato che il Sig. De Sena ha sottoscritto un mandato di rappresentanza in favore di un soggetto che non risultava registrato nell'apposito elenco tenuto dalla FIGC, ovvero il deferito Salvatore Trunfio. Quest'ultimo infatti pur non essendo iscritto nel registro dei procuratori sportivi della F.I.G.C., risulta comunque aver svolto attività rilevante per l'Ordinamento Federale, in particolare nel momento in cui riceveva specifica autorizzazione e mandato irrevocabile da parte del calciatore Carmine De Sena. In effetti, il deferito risulta aver assunto dal suddetto calciatore un mandato per la cura degli interessi dello stesso in vista del tesseramento per una Società in violazione del regolamento per i servizi di procuratore sportivo in vigore dall'1.4.2015, che prevede espressamente la necessità di registrazione nell'apposito elenco tenuto dalla FIGC, anche con riferimento a coloro che intendano svolgere seppur solo occasionalmente tale attività. Dalla disamina della scrittura de quo, risulta che tale mandato non conteneva neppure i requisiti previsti dagli artt. 5 commi 5.1 e 5.5, e 6 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1/4/2015.

Le circostanze poste alla base del presente deferimento sono state altresì confermate dal calciatore Sig. Carmine De Sena il quale, a seguito di dichiarazioni avente anche valenza autoaccusatoria, rese in sede di propria audizione nel corso delle indagini svolte dalla Procura Federale, confermava la dinamica dell'intera vicenda;

Alla luce della documentazione prodotta (copia "contratto di rappresentanza" a firma del calciatore De Sena), dell'accordo avente ad oggetto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 32 sexies del CGS concluso con il Sig. Carmine De Sena, e delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dal Sig. De Sena che confermano i fatti posti alla base del presente deferimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Salvatore Trunfio, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti Signor Salvatore Trunfio la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

(283) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIO DAVIDE CESARANO (tesserato nella corrente s.s. come calciatore della Società Lupa Castelli Romani Srl), GIACOMO TARABORELLI, MARIANO NAZIO, PIETRO CLEMENTI, MARCO BEVILACQUA, CLAUDIO DELL'UOMO (tesserati nella corrente s.s. come dirigenti della Società Lupa Castelli Romani Srl), PIETRO ROSATO (tesserato nella corrente s.s. come dirigente-amministratore della Società Lupa Castelli Romani Srl), Società LUPA CASTELLI ROMANI Srl - (nota n. 15420/762 pf15-16 GT/cc del 23.6.2016).

Il deferimento

Il deferimento in discussione, promosso dalla Procura Federale con atto del 23 giugno 2016, coinvolge il calciatore Pio Davide Cesarano (tesserato a far data dal 15.12.2015 per la Società ASD Sporting Boscovale), perché, nel corso della stagione sportiva 2015/2016, partecipava a favore della Società Lupa Castelli Romani di Lega Pro ad allenamenti e gare del Campionato Nazionale Giovanissimi senza essere tesserato per la stessa.

Le gare contestate, in numero di otto, erano state disputate nel periodo dal 13 settembre al 29 novembre 2015 ed il calciatore, presente in tutte le distinte, era stato impiegato in campo solo nella gara del 1° novembre 2015 della Lupa Castelli Romani contro la Società Delfino Pescara, nel corso della quale era stato anche ammonito.

Era accaduto che la Società Lupa Castelli Romani il 10 settembre 2015 aveva chiesto alla Lega Pro il tesseramento del Cesarano, che non aveva compiuto il 16° anno di età e che si era trasferito dalla propria Regione (Campania) a quella nella quale la richiedente aveva sede (Lazio), ma che tale tesseramento aveva ricevuto in data 26 novembre 2015 il parere negativo del Settore Attività Giovanile Scolastica (che aveva acquisito i certificati di stato di famiglia e di residenza del calciatore), motivato dalla circostanza che il Cesarano aveva trasferito la residenza nel Comune di Roma senza il proprio nucleo familiare, per cui la normativa contenuta nell'art. 40 comma 3 NOIF non era stata rispettata (il Cesarano in effetti era risultato abitare presso una zia).

Prima che intervenisse siffatto parere, la Società Lupa Castelli Romani con propria nota del 12 novembre 2015 aveva chiesto alla Presidenza FIGC il tesseramento anticipato del calciatore ed aveva nel contempo dichiarato che l'attività dello stesso era stata sospesa perché non erano ancora trascorsi i sei mesi dalla data del cambio di residenza.

Rimaneva comunque in fatto che il tesseramento non si era perfezionato e che in effetti il calciatore Pio Davide Cesarano, che aveva svolto con la Società di che trattasi anche la preparazione pre campionato, non aveva titolo di partecipare alle gare di cui si è fatto sopra cenno.

Contestata al calciatore la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS, sono stati contestualmente deferiti i Sigg.ri Giacomo Taraborelli, Mariano Nazio e Pietro Clementi, tutti dirigenti della Società, in quanto, come accompagnatori ufficiali della squadra giovanissimi nazionali, avevano rispettivamente sottoscritto il Taraborelli sei distinte, il Nazio ed il Clementi una distinta ciascuno, attestando con le proprie firme, stese in calce alle distinte, che tutti i calciatori partecipanti alle rispettive gare erano tesserati regolarmente e giocavano sotto la responsabilità della Società che li impiegava (violazione art. 1bis comma 1 CGS in relazione all'art. 61 NOIF); nonché i Sigg.ri Pietro Rosato (amministratore unico), Claudio Dell'Uomo (responsabile del settore giovanile), Marco Bevilacqua (segretario generale), anch'essi legale rappresentante il primo e dirigenti gli altri della Società, perché consentivano consapevolmente la partecipazione del calciatore agli allenamenti ed il suo inserimento nelle distinte di gare ufficiali, in quest'ultimo caso pur in mancanza di tesseramento (violazione art. 1bis comma 1 CGS).

È stata infine deferita la Società Lupa Castelli Romani per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 CGS.

Le memorie difensive

Resistono al deferimento i soli Sigg.ri Pietro Rosato e Mariano Nazio, che hanno fatto pervenire a questo Tribunale rituale memoria difensiva, a mezzo della quale hanno chiesto di essere prosciolti, ovvero, in subordine, che fosse comminata loro una sanzione minima. Sostengono entrambi di non aver disatteso il precetto contenuto nell'art. 1 bis comma 1 CGS, il Nazio per essere estraneo al tesseramento del calciatore in quanto non di sua competenza, il Rosato per essersi occupato esclusivamente della gestione della prima squadra, rimanendo quindi ignaro delle problematiche afferenti il settore giovanile, che egli aveva affidato ad altri.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale e il Sig. Marco Bevilacqua, tramite il proprio difensore, hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Marco Bevilacqua, a mezzo del proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Marco Bevilacqua, sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, unitamente alle seguenti sanzioni:

Cesarano Pio Davide squalifica di 3 (tre) giornate da scontarsi in gare ufficiali; Taraborelli Giacomo inibizione di mesi 4 (quattro); Nazio Mariano inibizione di mesi 1 (uno); Rosato Pietro inibizione di mesi 4 (quattro), Dell'Uomo Claudio inibizione di mesi 3 (tre); Clementi Pietro inibizione di mesi 1 (uno); Società Lupa Castelli Romani ammenda di € 600,00 (euro seicento/00).

È comparso il difensore dei Sigg.ri Pietro Rosato e Mariano Nazio, il quale si è riportato alla memoria difensiva ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Risulta dagli atti del deferimento che il calciatore Cesarano Pio Davide, in quanto sprovvisto di tesseramento, non aveva titolo di essere inserito nelle distinte delle otto gare di che trattasi e meno che mai di essere impiegato in una di esse, di talché non sono esenti da responsabilità tutti coloro che hanno avuto un ruolo, anche di semplice rappresentanza della Società, nella partecipazione irregolare del calciatore a gare ufficiali di campionato.

Al riguardo non costituiscono, in punto di responsabilità, circostanze esimenti o attenuanti le dichiarazioni rilasciate in sede d'indagini alla Procura Federale dal Bevilacqua Marco, segretario generale della Società, di aver proceduto al tesseramento del calciatore sulla convinzione, tratta dalle affermazioni dei genitori, che il ragazzo fosse residente in Roma con il proprio nucleo familiare e che su tali presupposti aveva tempestivamente inoltrato tutta la documentazione necessaria per ottenere il tesseramento del calciatore dapprima alla Lega Pro e poi alla Presidenza Federale, in quest'ultimo caso perché la documentazione in possesso della Società non era stata rilasciata nei sei mesi antecedenti la richiesta; per cui si riteneva in Società che, essendo stata avviata la pratica di tesseramento il 10 settembre 2015, il calciatore potesse essere utilizzato nelle gare contestate, la prima risalente al 13 settembre 2015.

Resta tuttavia incontestato il fatto che il parere negativo al tesseramento, reso dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, intervenuto il 26 novembre successivo, era stato motivato sul presupposto, rivelatosi esatto, che il trasferimento di residenza del calciatore, dalla Campania al Lazio, era avvenuto senza il contestuale trasferimento del nucleo familiare e che ciò, di aperto contrasto con la normativa NOIF art. 40 comma 3, non poteva essere ignorato dalla Società Lupa Castelli Romani.

In questo contesto, le tesi difensive dei Sigg.ri Nazio e Rosato non possono trovare accoglimento, urtando esse su di un punto di insuperabile criticità e cioè che comunque il

calciatore non aveva titolo di essere inserito nelle distinte di gara, né tanto meno di essere effettivamente impiegato in una di essa, perché non tesserato e quindi in posizione irregolare; l'irregolarità, che non è contestabile nella sua effettività, ripugna all'ordinamento sportivo, essendo tra l'altro suscettibile di alterare il corretto svolgimento della competizione, nell'ambito nella quale l'irregolarità si era manifestata.

Il deferimento va pertanto accolto, in una alle sanzioni patteggiate e richieste, che appaiono congrue per quel che concerne il patteggiamento e per il resto graduate in relazione alla carica ricoperta da ognuno dei deferiti.

Appare tuttavia equo ridurre la squalifica del calciatore Cesarano ad una sola giornata di gara, avendo egli effettivamente partecipato soltanto ad una gara.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per il Sig. Marco Bevilacqua.

Per il resto accoglie il deferimento e per l'effetto infligge le seguenti sanzioni: Cesarano Pio Davide squalifica di 1 (una) gara da scontarsi nel campionato di competenza della stagione in corso; Taraborelli Giacomo inibizione di mesi 4 (quattro); Nazio Mariano inibizione di mesi 1 (uno); Rosato Pietro inibizione di mesi 4 (quattro), Dell'Uomo Claudio inibizione di mesi 3 (tre); Clementi Pietro inibizione di mesi 1 (uno); Società Lupa Castelli Romani (oggi S.S. Racing Club Roma Srl) ammenda di € 600,00 (euro seicento/00).

(282) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE GELSI (non iscritto ad alcun albo o nei ruoli del Settore Tecnico), FERDINANDO PERLETTA (Presidente e legale rappresentante della Società ASD arl Città di Giulianova 1924), Società ASD ARL CITTÀ DI GIULIANOVA 1924) - (nota n. 15280/825 pf15-16 SS/us del 22.6.2016).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 22 giugno 2016, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare i Sigg.ri Gelsi Michele e Perletta Ferdinando, quest'ultimo nella qualità di Presidente e legale rappresentante della ASD Città di Giulianova 1924 Società a responsabilità limitata, in base alle qui riportate motivazioni.

Gelsi Michele: violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 40 lettera C Regolamento Settore Tecnico "per aver svolto l'attività di allenatore della prima squadra (della ASD Città di Giulianova 1924) partecipante al Campionato Nazionale Serie D Girone F stagione sportiva 2015/2016 non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico".

Perletta Ferdinando: violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 40 lettera C Regolamento Settore Tecnico "per aver consentito al Sig. Gelsi Michele, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra (della ASD Città di Giulianova 1924) partecipante al Campionato Nazionale Serie D Girone F stagione sportiva 2015/2016".

È stata altresì deferita la ASD Città di Giulianova 1924 a responsabilità limitata “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante Perletta Ferdinando”.

Questi in breve i fatti.

L’Associazione Italiana Allenatori Calcio, con nota del 4 febbraio 2016, evidenziava che l’allenatore di base Pisani Fabrizio (codice numero 52414) avrebbe svolto attività di prestanome per la conduzione tecnica della prima squadra della ASD Città di Giulianova (Serie D Girone F abruzzese) al Sig. Gelsi Michele, non abilitato dal Settore Tecnico, con conseguente violazione dell’art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico; precisava di aver ricevuto in tale senso una segnalazione dal Gruppo Regionale Abruzzo della stessa AIAC.

La Procura Federale, investita del caso, raccoglieva le dichiarazioni di entrambi i deferiti e del Sig. Berardo D’Antonio, procuratore della Società, allegando agli atti del deferimento numerosi articoli di stampa, corredati da foto del Gelsi nell’esercizio della contestata attività di allenatore e da distinte – gara della Società, nelle quali il Gelsi risultava comparire quale dirigente accompagnatore ufficiale ed il Pisani quale allenatore.

Più in particolare, il Perletta, dopo aver dichiarato che le mansioni inerenti la squadra erano svolte dal D’Antonio da lui delegato, aggiungeva di essere a conoscenza (ma solo per sentito dire, perché per motivi personali aveva perso i contatti con la squadra) che il Gelsi era tesserato come dirigente e che l’allenatore gli risultava essere il Pisano.

Il D’Antonio riferiva che l’attività del Gelsi era stata dapprima di team-manager e poi di calciatore e che le eventuali mansioni tecniche da lui effettuate nella conduzione della prima squadra erano ascrivibili ad un possibile permissivismo dell’allenatore Pisano, a cui peraltro la Società faceva esclusivo riferimento.

Il Gelsi, che innanzi l’Organo inquirente si qualificava team-manager e calciatore, riferiva che in determinate situazioni aveva collaborato con il Pisano nella conduzione di situazioni tattiche per 1 o 2 giorni la settimana e che, alle volte, durante le partite, aveva assunto decisioni personali in merito alla disposizione della squadra in campo, concordandole con il Pisano al pari degli avvicendamenti dei calciatori; definiva di piena sintonia la collaborazione con il Pisano, che era cessata a seguito dell’esonero di quest’ultimo. In merito agli articoli di stampa ed alle interviste che gli erano state fatte, precisava che si trattava di personali disamine delle partite e che non sempre le rilasciava.

Il patteggiamento

Alla riunione odierna, in apertura di dibattimento, la Procura Federale, il Sig. Ferdinando Perletta e la Società ASD arl Città di Giulianova 1924 hanno depositato accordo di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha emesso il seguente provvedimento:

“Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Ferdinando Perletta e la Società ASD arl Città di Giulianova 1924 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’

art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Ferdinando Perletta, sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società ASD arl Città di Giulianova 1924, sanzione della ammenda di € 600,00 (euro seicento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 400,00 (euro quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione.

Ribadito che l’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione.

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Il dibattimento

La Procura Federale ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro) per Michele Gelsi.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Il deferimento, per la parte afferente la posizione del Gelsi, è fondato e merita accoglimento.

Il Gelsi non ha presentato memorie difensive, né è comparso alla riunione odierna.

Dalle dichiarazioni raccolte in sede d'indagine e dagli articoli di stampa acquisiti appare rispondente alla realtà che il Gelsi Michele abbia svolto, nelle circostanze di tempo riportate nel deferimento, l'attività di allenatore della prima squadra della Società deferita, impegnata nel Campionato Nazionale Serie D della Stagione Sportiva 2015/2016. Siffatta attività, che si ritiene essere stata prevalente rispetto a quella svolta dal Pisano, è comprovata oltre ogni ragionevole dubbio dagli stessi articoli di stampa, che avevano raffigurato il Gelsi come l'effettivo allenatore di detta squadra e che avevano pubblicato sue interviste e foto, inequivocabili in tal senso.

È altresì provato che il Gelsi non aveva titolo per lo svolgimento dell'attività che gli viene contestata per l'assorbente motivo che egli non era stato tesserato dalla Società quale allenatore.

Vengono applicate le sanzioni patteggiate in una a quella richiesta per il Gelsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per Ferdinando Perletta;
- ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00) per la Società ASD arl Città di Giulianova 1924 ;

Per il resto accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge a Gelsi Michele la squalifica di mesi 4 (quattro).

(287) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO CELENTANO (all'epoca dei fatti dirigente della Società SSCD Frattese Srl) - (nota n. 15530/748 pf15-16 AM/SP/ma del 27.6.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che non risultano perfezionate le notifiche di rito; dispone l'abbreviazione dei termini e il rinvio del procedimento alla data del 21.9.2016 ore 14 con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS.

Manda alla segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare per provvedere agli adempimenti del caso.

(280) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE ANTONINO (tesserato per la corrente s.s. con la Società ASD Due Torri), CARLO AMATO (all'epoca dei fatti e tuttora Presidente della Società Due Torri), Società ASD DUE TORRI - (nota n. 15185/836 pf15-16 MS/vdb del 20.6.2016).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 20 giugno 2016, ha deferito a questa Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale i Sigg.ri Antonino Raffaele, dirigente e vice Presidente della Società ASD Due Torri Srl, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1bis comma 1 CGS), nonché dell'obbligo di osservanza delle norme federali, in quanto alla fine della gara Noto – Due Torri del 6 gennaio 2016 (Campionato Nazionale Serie D) entrava senza autorizzazione sul terreno di giuoco e, avvicinandosi all'arbitro, lo

insultava più volte e lo minacciava, a tal punto che solo l'intervento delle forze di polizia presenti sul posto impediva che la situazione non degenerasse oltre.

Con lo stesso provvedimento è stato altresì deferito il Sig. Carlo Amato, Presidente della Società ASD Due Torri Srl, anch'egli per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1bis comma 1 CGS), perché ritualmente convocato dall'Organo inquirente per essere sentito sui fatti, per tre volte non si presentava all'audizione a motivo di impegni professionali, senza tuttavia offrire alcuna disponibilità ad essere ascoltato, pur essendo a conoscenza della scadenza dei termini d'indagine.

Al duplice deferimento è seguito quello della Società ASD Due Torri Srl, chiamata a rispondere per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

La relazione della Procura Federale, allegata al deferimento, ha precisato che dalle dichiarazioni dei testimoni, raccolte nel corso dell'indagine, si poteva dedurre che il Raffaele, non inserito nella distinta della propria squadra, a fine gara era entrato nel recinto di giuoco ed in quello antistante gli spogliatoi attraverso una porta lasciata aperta dal servizio di sorveglianza della Società ospitante (la Noto) e che il suo comportamento verso l'arbitro si era "concretizzato essenzialmente in espressioni esclusivamente verbali" (testo letterale della relazione).

In tale relazione si dava conto che l'Amato, Presidente della Società, non si era presentato alle convocazioni del 31 marzo, 5 e 8 aprile 2016, nonostante che fosse stato proprio lui a indicare come utile quest'ultima data.

Nessuno dei deferiti ha fatto pervenire a questo Tribunale scritti difensivi, né è comparso alla odierna riunione, nel corso della quale la Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Antonino Raffaele, inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Carlo Amato, ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00) per la Società ASD Due Torri Srl per la violazione contestata al solo Presidente, perché per la violazione ascritta al Raffaele era stata già sanzionata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con altra ammenda.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

Occorre premettere che il deferimento in oggetto ha tratto le mosse dalla decisione 28 gennaio 2016 della Corte Sportiva d'Appello (C.U. n. 072/2015-2016), che, nel rigettare l'appello proposto dalla Società ASD Due Torri Srl avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 comminata dal Giudice Sportivo per i fatti connessi alla gara di che trattasi e più in particolare al comportamento del Raffaele (C.U. n. 83 del 7.1.2016), aveva rimesso gli atti alla Procura Federale affinché fosse fatta piena luce su detto comportamento.

Tanto precisato, la presente decisione non può prescindere dal referto dell'arbitro della gara e da quello redatto dall'assistente arbitrale, le cui risultanze smentiscono, quanto a gravità degli occorsi, le edulcorate dichiarazioni rese dalle persone sentite nel corso delle indagini.

Ho scritto l'arbitro: "al termine della gara, mentre io, gli assistenti e le squadre rientravamo ... il Sig. Raffaele Antonino, che ricopre la carica di vice – Presidente della Società Due

Torri, inizialmente non riconosciuto in quanto non inserito nella distinta della Società, ma che grazie all'intervento delle forze di polizia veniva identificato, (...) forzava l'ingresso nel recinto di giuoco (...) entrava sul terreno di giuoco e avvicinandosi con fare minaccioso mi insultava (...) per più volte, fino ad avvicinarsi ad un metro, dove per fortuna interveniva e si opponeva un agente di polizia che tuttavia mi urtava per via di una spinta del Sig. Raffaele nel tentativo di raggiungermi. Per più metri ci accompagnava sempre urlando insulti e minacce. Una volta rientrato negli spogliatoi iniziava a litigare (...) anche con i dirigenti ospitanti e con i calciatori, alcuni del Noto, che rientravano nello spogliatoio. Dopo qualche minuto di continue urla (...) nei confronti della classe arbitrale (...), il Sig. Raffaele rientrava in uno stato comportamentale più normale, incentivato dalla massiccia presenza delle forze di polizia”.

Ha scritto l'assistente dell'arbitro: “(...) a fine gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, un estraneo non iscritto in distinta, provava a venire a contatto con me, non riuscendo e gridava le seguenti frasi (...). Questo estraneo veniva riconosciuto dalle forze dell'ordine e si trattava del Sig. Raffaele Antonino, vice Presidente della Società Due Torri”.

Tali essendo le risultanze istruttorie, nelle quali i referti dell'arbitro e del suo assistente costituiscono fonte di natura privilegiata, il deferimento deve essere accolto non solo per il Raffaele Antonino, ma anche nella parte che riguarda la posizione del Sig. Carlo Amato, oggettivamente non contestabile, in una alle sanzioni richieste, che appaiono congrue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 4 (quattro) per il Sig. Antonino Raffaele, inibizione di giorni 45 (quarantacinque) per il Sig. Carlo Amato, ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00) per la Società ASD Due Torri Srl.

(285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCLAUDIO GIOVANNONE (Presidente della Società ASD Asti Calcio a 5), Società ASD ASTI CALCIO A 5 - (nota n. 15500/884 pf15-16 GR/mg del 27.6.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 27 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare:

- il Signor Gianclaudio Giovannone - nella sua qualità di Presidente della Società ASD Asti Calcio a 5 - per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1 e 3 CGS, per aver, durante la gara Pescara – Asti Calcio a 5 valevole per la Finale di Coppa Italia serie A del 6.3.2016, cui non era presente, comunicato via cellulare, ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori partecipanti alla gara, di non prendere parte né al saluto fair play, né alla cerimonia di premiazione, in concorso con il tesserato Lorenzo Lombardi – esecutore materiale della condotta scorretta – nonché per non essersi presentato, benché convocato ritualmente per ben due volte, senza fornire spiegazione, dinanzi al collaboratore del Tribunale Federale Nazionale incaricato dell'attività inquirente.

- la Società ASD Asti Calcio a 5, per responsabilità oggettiva e diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, art. CGS.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianclaudio Giovannone mesi 4 (quattro) di inibizione; nei confronti della Società ASD Asti Calcio a 5 l'ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00). Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con nota del 15.3.15, la Divisione Calcio a 5 della LND – FIGC, segnalava alla Procura Federale che al termine della finale di Coppa Italia C5 serie A, Pescara – Asti Calcio a 5 del 6.3.16, la Società ASD Asti Calcio a 5 non si schierava al centro del campo per il saluto fair play di fine gara e per la cerimonia di premiazione, in qualità di seconda classificata alla manifestazione, rientrando immediatamente negli spogliatoi non rientrando più sul terreno di gioco. Veniva pertanto avviato il relativo procedimento disciplinare, avente ad oggetto *“accertamento delle responsabilità di altri tesserati rimasti non identificati, al di là di quelli sanzionati dal GS con CU n. 575 del 9.3.16, con riferimento alla mancata partecipazione della Società ASD Asti Calcio a 5 al saluto fair play di fine gara ed alla successiva cerimonia di premiazione, in qualità di seconda classificata alla manifestazione”*.

Dall'esame della documentazione allegata al fascicolo d'indagine e dai verbali di audizione dei tesserati interessati nella vicenda, è emersa l'effettiva responsabilità del Signor Giovannone per i fatti di cui al presente deferimento. I soggetti facenti parte della Società ASD Asti Calcio a 5 – nello specifico: il Sig. Lombardi Michele, preparatore atletico e dirigente addetto all'arbitro della gara; il Sig. Lombardi Lorenzo, Vice Presidente e Dirigente Accompagnatore; il Sig. De Souza A. Ricardo, allenatore; i Sig.ri Onori D. Vinicio e Rocha Edgra, calciatori; il Sig. Milosevic Sinisa, Direttore Sportivo – hanno infatti tutti concordemente dichiarato che, durante la gara in questione, il Presidente Giovannone, a seguito dell'espulsione del calciatore Moreira, aveva loro comunicato via cellulare, ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori partecipanti alla gara, di non prendere parte né al saluto fair play, né alla cerimonia di premiazione; decisione comunicata prima della fine della gara dallo stesso Presidente ai commentatori televisivi. I tesserati interessati, nonostante il dissenso, di fatto ottemperavano all'ordine loro imposto.

Alla luce della documentazione prodotta, e dalle dichiarazioni rese dai Signori Lombardi Michele, Lombardi Lorenzo, De Souza A. Ricardo, Onori D. Vinicio, Rocha Edgra, e Milosevic Sinisa che confermano i fatti posti alla base del presente deferimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Giovannone Gianclaudio, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della

Società ASD Asti Calcio a 5, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente e Legale Rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Gianclaudio Giovannone l'inibizione per mesi 3 (tre); nei confronti della Società ASD Asti Calcio a 5 l'ammenda di € 400,00 (euro quattrocento/00).

Il Presidente f.f. del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Valentino Fedeli

“”

Publicato in Roma il 14 Settembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio